



*Regolamento giuridico
dell'Associazione ticinese
di Pallacanestro*

*Regolamento emanato dal Comitato direttivo
il 20.01.2010*

Indice

I. Disposizioni generali	p. 4
Art. 1 Campo di applicazione	p. 4
Art. 2 Diritto applicabile	p. 4
Art. 3 Organizzazione giuridica	p. 4
Art. 4 Istruzione della procedura	p. 4
Art. 5 Obbligo del segreto d'ufficio	p. 5
Art. 6 Diritto di essere sentito	p. 5
Art. 7 Udienze	p. 5
Art. 8 Obbligo di collaborazione	p. 5
Art. 9 Lingua	p. 5
Art. 10 Termini	p. 5
Art. 11 Fase finale	p. 6
II. Procedura di 1^a istanza	p. 6
1. Regole generali	p. 6
Art. 12 Avvio della procedura	p. 6
Art. 13 Rapporti	p. 6
Art. 14 Domanda d'apertura di una procedura	p. 7
Art. 15 Parti nella procedura	p. 7
Art. 16 Notifica degli atti della procedura	p. 7
Art. 17 Osservazione delle scadenze	p. 7
Art. 18 Amministrazione delle prove	p. 8
Art. 19 Decisione	p. 8
2. Procedura abbreviata	p. 8
Art. 20 Campo d'applicazione	p. 8
Art. 21 Termini	p. 8
Art. 22 Procedure in fase finale	p. 9
Art. 23 Ricorso	p. 9
3. Procedura ordinaria	p. 9
Art. 24 Assunzione e apertura	p. 9
Art. 25 Chiusura della procedura	p. 9
4. Procedura in materia di sospensione provvisoria	p. 9
Art. 26 Campo d'applicazione	p. 9
Art. 27 Procedura	p. 9
5. Procedura in materia di protesti	p. 10
Art. 28 Protesto durante un incontro	p. 10
Art. 29 Ricevibilità del protesto	p. 10

Art. 30	Procedura	p.	11
Art. 31	Decisione	p.	11
III.	Procedura di ricorso (2° istanza)	p.	11
Art. 32	Competenze della Commissione di ricorso	p.	11
Art. 33	Competenza del Presidente della Commissione di ricorso	p.	11
Art. 34	Qualità per ricorrere	p.	11
Art. 35	Termini di ricorso	p.	12
Art. 36	Memoriale di ricorso	p.	12
Art. 37	Effetto sospensivo	p.	12
Art. 38	Esame degli atti	p.	12
Art. 39	Procedura	p.	12
Art. 40	Decisione	p.	13
IV.	Disciplina	p.	13
1.	Responsabilità	p.	13
Art. 41	Responsabilità dei club	p.	13
2.	Sanzioni	p.	13
Art. 42	Sanzioni disciplinari contro il tesserato	p.	13
Art. 43	Sanzioni disciplinari contro un club	p.	13
Art. 44	Fissazione della pena	p.	14
Art. 45	Applicazione della sanzione per un tesserato giocatore o allenatore	p.	14
Art. 46	Applicazione della sanzione per un tesserato non giocatore o allenatore	p.	14
Art. 47	Applicazione della sanzione per un club	p.	14
Art. 48	Applicazione della sanzione per una palestra	p.	14
Art. 49	Proibizione di accesso a un tesserato	p.	15
Art. 50	Proibizione di accesso a un club	p.	15
Art. 51	Comunicazione delle sanzioni	p.	15
3.	Casistica delle sanzioni	p.	15
Art. 52	Motivi delle sanzioni	p.	15
Art. 53	Sospensione automatica	p.	16
4.	Prescrizioni	p.	16
Art. 54	Prescrizione in materia di una procedura	p.	16
Art. 55	Prescrizione in materia d'esecuzione	p.	16
V.	Spese	p.	16
Art. 56	Assoggettamento	p.	16
Art. 57	Definizione	p.	16
Art. 58	Tassa di decisione	p.	16
Art. 59	Casi particolari	p.	17
Art. 60	Esborsi	p.	17
Art. 61	Ripartizione	p.	17
Art. 62	Spese	p.	17
Art. 63	Sospensione per mancato pagamento di multe o spese	p.	17
VI.	Ulteriori rimedi di diritto	p.	17
Art. 64	Ulteriori vie di ricorso	p.	17
Art. 65	Esclusione delle vie di diritto ordinario	p.	17

VII. Disposizioni finali p. 18Art. 66 Entrata in vigore p. 18Art. 67 Abrogazioni p. 18Art. 68 Disposizioni transitorie p. 18Art. 69 Distribuzione p. 18**I. Disposizioni generali****Art. 1 Campo di applicazione**

Il presente regolamento si applica a tutti gli organi giuridici dell'Associazione Ticinese di Pallacanestro (in seguito ATP) in materia di procedure disciplinari e di protesti, per tutte le competizioni organizzate sotto l'egida dell'ATP (campionati, coppe, tornei, incontri amichevoli), escluse le vertenze riguardanti la lotta contro il doping.

Art. 2 Diritto applicabile

Gli organi giuridici applicano i regolamenti dell'ATP, di Swiss Basketball (in seguito SWB) e della FIBA. In mancanza di regole applicabili a un caso loro sottoposto, gli organi giuridici preposti statuiranno secondo equità.

Art. 3 Organizzazione giuridica

1 La Commissione disciplina e protesti (in seguito CDP) è l'organo giuridico di 1^a istanza nella procedura ordinaria per tutti i campionati organizzati dall'ATP.
La CDP è composta di tre membri indipendenti da ogni altro organo dell'ATP. Uno deve essere di formazione giuridica, il secondo un tecnico e il terzo provenire dall'ambito arbitrale. Tutti devono aver praticato la pallacanestro.

2 Il Presidente della CDP riveste la funzione di Giudice unico dell'ATP (in seguito GU), organo giuridico di 1^a istanza nella procedura abbreviata per tutti i campionati organizzati dall'ATP.

3 La Commissione di ricorso dell'ATP (in seguito CR) è l'istanza di ricorso a livello cantonale.
La CR è composta di uno a tre membri indipendenti da ogni altro organo dell'ATP. Essi devono essere di formazione giuridica e aver praticato la pallacanestro.

4 La competenza degli organi giuridici è definita dal presente regolamento e può essere estesa secondo altre disposizioni statutarie o regolamenti.

Art. 4 Istruzione della procedura

1 L'organo giuridico competente o il suo Presidente, se si tratta di una Commissione, istruisce la procedura. Prende le misure appropriate e vigila al rispetto delle regole di procedura; in particolare è tenuto a rispettare le decisioni prese da lui stesso o da un organo giuridico superiore.

2 L'organo giuridico scelto stabilisce i fatti secondo il potere di apprezzamento che gli conferisce la sua funzione.

- 3 L'organo giuridico, se si tratta di una Commissione, prende le sue decisioni a maggioranza dei voti. Tutti i membri sono obbligati a pronunciarsi.
- 4 L'organo giuridico scelto deve statuire nel minor tempo possibile, e deve quindi organizzarsi per poterlo fare.

Art. 5 **Obbligo del segreto d'ufficio**

- 1 I membri degli organi giuridici sono tenuti al segreto d'ufficio su tutto quanto è portato a loro conoscenza nell'esercizio della loro funzione, e che non figura nella motivazione di una decisione. Essi sono in particolare legati al segreto sull'esito delle deliberazioni.
- 2 Dopo aver statuito e notificato la sua decisione, l'organo giuridico può informare il pubblico sul dispositivo della medesima, riservata la discrezione che si impone sui considerandi.

Art. 6 **Diritto di essere sentito**

Salvo disposizioni regolamentari contrarie, l'organo giuridico deve garantire alle persone implicate nella procedura il diritto di essere sentite, il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, il diritto di consultare l'incarto, il diritto di raccogliere prove essenziali per la decisione e il diritto di ottenere una decisione debitamente motivata.

Art. 7 **Udienze**

- 1 L'organo giuridico adito può, se lo ritiene necessario, fissare una o più udienze. La notifica dell'atto di citazione deve avvenire almeno sette giorni prima della data dell'udienza. La notificazione della citazione a comparire destinata a un tesserato, membro di un club, avviene conformemente all'art. 16 del presente regolamento.
- 2 La parte in causa può partecipare a tutte le udienze e, se minorenne, può essere accompagnata da terzi.
- 3 Se una delle parti non si presenta alla convocazione senza una valida giustificazione, dopo essere stata regolarmente convocata, l'organo giuridico può rinunciare all'udienza e procedere sulla base degli atti. Se l'organo giuridico giudica valida la giustificazione addotta, dovrà riconvocare una nuova udienza.

Art. 8 **Obbligo di collaborazione**

I partecipanti alla procedura, così come tutti i membri di Swiss Basketball sono tenuti, su invito di un organo giuridico, a collaborare al chiarimento dei fatti.

Art. 9 **Lingua**

La lingua utilizzata nelle procedure e per la redazione delle decisioni è l'italiano.

Art. 10 **Termini**

- 1 I termini decorrono dal giorno successivo alla notifica di un atto. Essi non sono prorogabili.
- 2 Se il termine scade un sabato, una domenica o un giorno festivo secondo il calendario cantonale ticinese, la scadenza è procrastinata al primo giorno lavorativo seguente.
- 3 I termini non decorrono dal 15 luglio al 1° agosto inclusi.

Art. 11 Fase finale

- 1 Una fase finale di un campionato inizia il giorno successivo all'ultimo incontro del campionato regolare che precede un incontro di spareggio, di play-off, di play-out, o di un turno finale di promozione o relegazione.
- 2 I termini delle procedure sono modificati, secondo il presente regolamento, durante le fasi finali dei campionati organizzati dall'ATP.

II. Procedura di 1a istanza**1. Regole generali****Art. 12 Avvio della procedura**

- 1 Una procedura è avviata dall'organo giuridico di 1^a istanza quando esso viene sollecitato da un rapporto d'arbitro pervenuto attraverso il segretariato dell'ATP, o su richiesta del Comitato direttivo dell'ATP.
- 2 Una procedura può anche essere aperta da quest'organo su richiesta scritta da parte di un membro di Swiss Basketball, alle condizioni indicate all'art. 14.
- 3 L'organo giuridico di 1^a istanza può aprire d'ufficio una procedura in materia disciplinare qualora venga a conoscenza di fatti rilevanti sul piano disciplinare e non oggetto di segnalazione ai sensi dei capoversi 1 e 2 del presente articolo.
- 4 L'organo giuridico incaricato esamina d'ufficio la sua competenza. Se non si considera competente trasmette l'incarto all'organo giuridico che ritiene idoneo. In caso di mancanza di un tale organo, egli emette una sua decisione d'irricevibilità.

Art. 13 Rapporti

- 1 Gli arbitri devono comunicare all'organo giuridico di 1^a istanza, per il tramite del segretariato dell'ATP, i fatti suscettibili di provocare l'apertura di una procedura disciplinare.
- 2 L'arbitro che sanziona un tesserato con un fallo d'espulsione deve imperativamente redigere un rapporto contro quest'ultimo. Un'indicazione sommaria scritta dietro il referto di gara non sostituisce il rapporto di cui sopra.
- 3 Tutti i rapporti devono essere spediti, per il tramite del segretariato dell'ATP, all'organo giuridico di 1^a istanza entro 48 ore dalla fine della partita che ha dato luogo al rapporto. Un rapporto che perviene all'organo giuridico di 1^a istanza dopo questo termine mantiene la sua validità. Tuttavia in questo caso l'arbitro responsabile potrà essere sanzionato dalla Commissione cantonale arbitri (CCA).

- 4 Il mancato invio del rapporto da parte di un arbitro comporta la non entrata in materia da parte dell'organo giuridico di 1° istanza.
Il giocatore espulso sconterà unicamente la giornata automatica di sospensione.
La CCA dovrà in tal caso aprire un'inchiesta nei confronti dell'arbitro, il quale potrà essere sanzionato.

Art. 14 Domanda d'apertura di una procedura

- 1 La domanda di apertura di una procedura ai sensi dell'articolo 12 capoverso 2 deve essere motivata e contenere delle conclusioni, una presentazione dei fatti a sostegno della domanda, una descrizione esatta dei mezzi di prova, la data e una firma giuridicamente valida.
2. Questa domanda scritta deve essere inoltrata al segretariato ATP, con lettera raccomandata, nei 2 giorni che seguono l'incontro, se essa si riferisce a fatti avvenuti durante lo stesso. Per altri fatti, la domanda scritta deve essere spedita entro 10 giorni dal momento in cui si ha avuto conoscenza dei fatti da giudicare. La tempestività della domanda è determinata dal timbro postale.

Art. 15 Parti nella procedura

- 1 Ha qualità di parte nella procedura ogni membro di Swiss Basketball dal momento in cui i suoi diritti o obblighi sono o potrebbero essere toccati da una decisione da adottare da parte di un organo giuridico.
Sono definiti membri:
- le Società affiliate e i loro membri individuali;
- i membri tesserati presso Swiss Basketball ma non affiliati a un club;
- 2 Il domicilio di una parte si trova alla sua sede ufficiale o, qualora si tratti di un tesserato, alla sede del club da cui dipende. Se la parte non è affiliata a un club, il suo domicilio corrisponde al domicilio civile.
- 3 Le parti possono farsi rappresentare da terzi. Un tesserato può anche farsi rappresentare dal club dal quale dipende.

Art. 16 Notifica degli atti della procedura

Gli atti di procedura sono regolarmente notificati al momento in cui pervengono al destinatario, per posta prioritaria, al suo domicilio, o per posta elettronica all'indirizzo ufficiale del club dal quale dipende.

Art. 17 Osservazione delle scadenze

- 1 Le parti devono presentare gli atti nei termini fissati dal regolamento o dagli organi giuridici, pena la loro irricevibilità.
- 2 Il termine è rispettato se l'atto, prima della scadenza del termine medesimo, è consegnato a un ufficio postale con invio raccomandato, oppure spedito per posta elettronica all'indirizzo dell'ATP.
- 3 Il termine è pure da reputare rispettato se l'atto è inviato in tempo utile a un organo dell'ATP non competente. L'atto sarà allora trasmesso immediatamente all'organo competente.

Art. 18 Amministrazione delle prove

- 1 Sono mezzi di prova, nei limiti previsti dai regolamenti FIBA:
 - il rapporto arbitrale
 - l'interrogatorio delle parti
 - l'audizione dei testi
 - i documenti prodotti
 - le registrazioni di immagini o di suoni
 - tutti gli altri mezzi utili all'accertamento dei fatti.
- 2 I membri di Swiss Basketball chiamati a testimoniare sono passibili di sanzioni disciplinari in caso di falsa testimonianza. Sono inoltre passibili di sanzioni disciplinari tutti i membri di Swiss Basketball che si rendono responsabili della falsificazione di un mezzo di prova.
- 3 L'organo giuridico competente apprezza liberamente i mezzi di prova che gli sono offerti, se del caso anche preliminarmente per valutarne la rilevanza e decidere circa l'assunzione.

Art. 19 Decisione

- 1 La sanzione è notificata per iscritto conformemente all'art. 16 del presente regolamento e viene pubblicata sul sito internet ufficiale dell'ATP.
- 2 L'organo giuridico ha la facoltà di notificare la decisione sotto forma di un dispositivo semplice, e motivare la decisione ulteriormente, entro un termine massimo di 15 giorni.
- 3 La decisione deve indicare le vie e i termini di ricorso. I termini decorrono dal giorno della pubblicazione sul sito internet ufficiale dell'ATP.

2. Procedura abbreviata**Art. 20 Campo d'applicazione**

- 1 L'organo giuridico di 1^a istanza per tutte le procedure derivanti da un rapporto arbitrale è il Giudice unico (GU) dell'ATP, il quale opera secondo i principi della procedura abbreviata.
2. Se ritiene che i fatti siano sufficientemente accertati nel rapporto arbitrale o tramite tutti i mezzi di prova di cui dispone, il GU può pronunciare una decisione sommariamente motivata senza dare l'occasione di determinarsi alla parte che è oggetto della procedura.
- 3 Una sospensione di più di 5 incontri o una multa di più di CHF 500.00 non può in nessun caso essere sanzionate con una procedura abbreviata. L'incarto dovrà essere demandato alla CDP per una decisione secondo la procedura ordinaria.

Art. 21 Termini

Il GU deve obbligatoriamente emettere la sua decisione nei due giorni che seguono la ricezione del rapporto.

Art. 22 Procedure in fase finale

Tutte le procedure aperte in fase finale di campionato sono rette dalle disposizioni della procedura abbreviata. Resta riservato l'articolo 20 paragrafo 3 del presente regolamento.

Art. 23 Ricorso

Contro una decisione del GU può essere inoltrato ricorso presso la Commissione ricorsi ai sensi degli art. 32 e segg. del presente regolamento.

3. Procedura ordinaria**Art. 24 Assunzione e apertura**

1 Alla ricezione di un rapporto arbitrale trasmesso dal Giudice unico, di una denuncia o di una domanda di apertura di una procedura, la Commissione disciplina e protesti (CDP), organo giuridico di 1^a istanza, decide circa la propria competenza. Può emanare una decisione di non-entrata in materia contro la quale la parte denunciatrice o l'ATP possono ricorrere entro un termine di tre giorni presso la Commissione di ricorso.

2 Se decide di essere competente per il caso, la CDP apre formalmente una procedura disciplinare e impartisce un termine di cinque giorni alle parti implicate in questa procedura per determinarsi sul rapporto, la denuncia o la domanda.

3 Se del caso, la CDP raccoglie i mezzi di prova che reputa necessari, dando ogni volta alle parti la facoltà di determinarsi conformemente al paragrafo precedente.

Art. 25 Chiusura della procedura

Alla chiusura della procedura ordinaria, la CDP emana la propria decisione. Questa decisione dovrà essere notificata, salvo circostanze particolari, entro un termine d'ordine di trenta giorni dal ricevimento del rapporto, denuncia o domanda. Resta riservato l'articolo 19 paragrafo 2 del presente regolamento.

4. Procedura in materia di sospensione provvisoria**Art. 26 Campo d'applicazione**

Quando un organo giuridico competente costata che un tesserato ha commesso un atto particolarmente grave, può pronunciare contro di lui una sospensione provvisoria di al massimo cinque giornate.

Art. 27 Procedura

1 L'organo giuridico di 1^a istanza può statuire d'ufficio o su richiesta di un membro di Swiss Basketball.

2 La domanda d'apertura di una procedura che porti a una sospensione provvisoria di un tesserato deve essere indirizzata al segretariato dell'ATP, entro 24 ore dal momento in cui si è prodotto il fatto da giudicare. Questa richiesta è immediatamente trasmessa all'organo giuridico di 1^a istanza.

- 3 Questo organo può, d'ufficio, procedere all'assunzione di prove.
- 4 Esso deve indirizzare la decisione al più tardi 8 ore prima dell'inizio dell'incontro successivo al club dal quale dipende il tesserato e all'ATP, organizzatrice del campionato. Se questo termine non è rispettato la sospensione ha effetto dall'incontro seguente.
- 5 L'ATP, Commissione tecnica, si assicura dell'esecuzione della decisione, infliggendo, se necessario un forfait al club dal quale il tesserato dipende.
- 6 L'organo giuridico statuisce senza audizioni degli interessati.
Contro una decisione di sospensione provvisoria non è dato alcun rimedio di diritto.
- 7 La decisione di sospensione provvisoria genera automaticamente l'apertura di una procedura ordinaria.
- 8 Si applicano, per analogia, le disposizioni generali del presente regolamento, riservate regole contrarie a seguito della natura particolare della procedura in materia di sospensione provvisoria.

5. Procedura in materia di protesti

Art. 28 Protesto durante un incontro

- 1 Un protesto può essere formulato durante lo svolgimento di un incontro, nel caso in cui una decisione dell'arbitro sia in contrasto con i regolamenti ufficiali di gioco FIBA (errore tecnico d'arbitro) e a condizione che la decisione impugnata possa avere un effetto sul risultato finale dell'incontro.
- 2 Non esiste nessuna possibilità di formulare un protesto contro una decisione arbitrale che si basi su un apprezzamento di un fatto avvenuto durante l'incontro.
- 3 Non appena l'andamento del gioco lo permette (palla morta) il capitano della squadra che formula il protesto lo deve annunciare all'arbitro, indicandone i motivi. In mancanza di tale annuncio immediato, non esiste più nessuna possibilità di formulare protesto (ad esempio a fine partita).
- 4 In presenza di chi formula il protesto, l'arbitro deve immediatamente informare il capitano dell'altra squadra, comunicando i motivi dello stesso, e menzionarlo sul referto di gara.
- 5 Al momento delle operazioni di firma del referto, alla fine dell'incontro, il protesto deve essere confermato o ritirato dal capitano che lo ha presentato sul campo. Un protesto non confermato o non ritirato è nullo.

Art. 29 Ricevibilità del protesto

- 1 Entro il termine di due giorni successivi al giorno dell'incontro il protesto deve essere motivato per mezzo di un memoriale scritto inviato con lettera raccomandata al segretariato dell'ATP. Questo termine è ridotto a un giorno durante la fase finale del campionato.
- 2 Il memoriale è immediatamente trasmesso alla Commissione disciplina e protesti, organo giuridico di 1^a istanza, ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 2 del presente regolamento.

-
- 3 Il memoriale deve essere accompagnato da un montante di CHF 100.00 o da una pezza giustificativa che attesti il versamento di questa somma sul conto dell'ATP. Questo importo sarà restituito in caso di accettazione del protesto oppure andrà in deduzione delle spese effettive in caso di rigetto dello stesso.
- 4 L'entrata in materia è rifiutata, con imputazione delle spese, a quei protesti che non adempiono le condizioni formali previste dal presente regolamento, oppure formulati contro una decisione che non abbia influenza sul risultato dell'incontro.
- Art. 30 Procedura**
- 1 Il seguito della procedura si basa, per analogia, sulle disposizioni generali e sulla procedura ordinaria, salvo eventuali disposizioni contrarie.
- 2 La procedura abbreviata, senza possibilità di ricorso, è tuttavia applicabile per protesti inoltrati durante una fase finale.
- Art. 31 Decisione**
- La decisione deve indicare se il protesto è respinto o ammesso. In caso di ammissione l'incontro dovrà essere rigiocato.
- III. Procedura di ricorso (2^a istanza)**
- Art. 32 Competenze della Commissione di ricorso**
- 1 La Commissione di ricorso (CR) è competente per trattare i ricorsi contro decisioni prese in procedura di 1^a istanza e nei casi espressamente previsti da questo regolamento.
- 2 La sua competenza può essere ampliata da altre disposizioni regolamentari. Tutti i ricorsi depositi presso la CR sono sottomessi al presente regolamento, su riserva di disposizioni specifiche contrarie.
- 3 Il Presidente della Commissione statuisce d'ufficio sulla competenza della CR e sulla ricevibilità del ricorso.
- Art. 33 Competenza del Presidente della Commissione di ricorso**
- Il Presidente della CR è competente per trattare i ricorsi contro decisioni su protesti presi durante una fase finale.
- Art. 34 Qualità per ricorrere**
- 1 Hanno qualità per ricorrere la parte soccombente nella decisione di 1^a istanza e il Comitato direttivo dell'ATP.
- 2 Un club può pure ricorrere se uno dei suoi tesserati è colpito da una decisione di 1^a istanza.

Art. 35 Termini di ricorso

- 1 Il ricorso deve essere proposto entro sette giorni a decorrere dalla notifica della decisione impugnata.
- 2 Durante una fase finale, questo termine è ridotto a un giorno per decisioni prese in materia di protesti e tre giorni per tutte le altre decisioni.
- 3 Non si entra nel merito di ricorsi depositati in ritardo.

Art. 36 Memoriale di ricorso

- 1 Il memoriale di ricorso deve essere inoltrato al segretariato dell'ATP per iscritto, con lettera raccomandata. Durante una fase finale, il memoriale deve essere spedito per posta elettronica all'indirizzo dell'ATP e con lettera raccomandata. Il memoriale di ricorso sarà, in seguito, trasmesso alla Commissione di ricorso.
- 2 Il memoriale di ricorso deve essere accompagnato dalla decisione impugnata e dalla sua busta originale.
- 3 Inoltre il memoriale dovrà rispettare la forma prevista per una domanda d'apertura di una procedura.
- 4 La prova di un versamento di CHF 200.00 a favore dell'ATP deve essere allegata al ricorso.
- 5 La non osservanza di una delle condizioni sopraccitate comporta la non ricevibilità del ricorso.

Art. 37 Effetto sospensivo

Il ricorso non ha effetto sospensivo. Su espressa domanda contenuta nel memoriale di ricorso, oppure direttamente d'ufficio, il Presidente della CR può tuttavia accordare l'effetto sospensivo. In questo caso la CR dovrà emanare una decisione, motivata sommariamente, nei due giorni che seguono la ricezione del ricorso. La decisione è definitiva.

Art. 38 Esame degli atti

- 1 La CR riesaminerà la causa liberamente in fatto e in diritto. Essa non è legata a nessuna motivazione invocata dalle parti.
- 2 Il Presidente investito di una procedura ai sensi dell'articolo 33 statuisce unicamente dal punto di vista del diritto. L'apprezzamento dei fatti può avvenire solo dal punto di vista dell'arbitrio.

Art. 39 Procedura

La procedura davanti alla CR si fonda per analogia sulle regole generali di procedura del presente regolamento, su riserva di disposizioni contrarie o complementari.

Art. 40 **Decisione**

- 1 La CR emana una decisione entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso. Questo termine è di dieci giorni durante una fase finale.
- 2 Questi termini non possono essere prolungati dalla CR, se non per motivi gravi. In questo caso gli interessati saranno avvisati.

IV. **Disciplina****1.** **Responsabilità****Art. 41** **Responsabilità dei club**

- 1 I club affiliati a Swiss Basketball sono responsabili del comportamento dei loro membri, giocatori, allenatori, funzionari e di tutte le altre persone alle quali è assegnato una funzione o un compito durante un incontro o una manifestazione organizzata da Swiss Basketball, dalla Lega nazionale o dall'ATP.
- 2 Il club che organizza un incontro è responsabile dell'ordine e della sicurezza all'interno e all'esterno del campo di gioco, prima, durante e dopo l'incontro.

2. **Sanzioni****Art. 42** **Sanzioni disciplinari contro il tesserato**

L'organo giuridico competente può pronunciare contro un tesserato le sanzioni disciplinari seguenti:

- a. l'ammonimento
- b. una multa fino a CHF 1'000.00
- c. la sospensione per un numero determinato di incontri o per una durata determinata
- d. la sospensione della funzione per una durata determinata o indeterminata
- e. l'interdizione di accedere in una palestra o su un terreno da gioco
- f. l'esclusione da tutte le competizioni

Art. 43 **Sanzioni disciplinari contro un club**

- 1 L'organo giuridico competente può pronunciare contro i club le sanzioni disciplinari seguenti:
 - a. l'ammonimento
 - b. una multa fino a CHF 2'000.00
 - c. la sconfitta in un incontro per forfait
 - d. la deduzione di punti di classifica
 - e. l'interdizione di giocare incontri sul proprio campo e/o l'obbligo di giocare a sportelli chiusi o su terreno neutro
 - f. l'esclusione da tutte le competizioni.

- 2 La sconfitta a tavolino di un incontro per forfait e/o l'obbligo di rigiocare un incontro sono misure che possono essere ordinate unicamente se esse sono compatibili con lo svolgimento del campionato.
- Art. 44 Fissazione della pena**
- 1 L'organo giuridico determina la natura e la durata delle sanzioni disciplinari secondo le circostanze oggettive del caso.
- 2 La recidiva è una circostanza aggravante.
- 3 Nei casi meno gravi, l'organo giuridico può pronunciare solamente un ammonimento.
- 4 Tutte le sanzioni previste negli articoli precedenti possono essere cumulate.
- 5 Gli organi elencati all'articolo 3 del presente regolamento hanno la competenza di redigere un tariffario di base al quale dovranno attenersi.
- Art. 45 Applicazione della sanzione per un tesserato giocatore o allenatore**
- 1 Salvo decisione contraria la sospensione riguarda unicamente l'attività oggetto della stessa.
- 2 Il tesserato sospeso, quale giocatore o allenatore, non può partecipare, in qualsiasi maniera, a nessun incontro ufficiale, pena la sconfitta per forfait della sua squadra.
- 3 La sospensione dovrà essere scontata nella categoria dove è avvenuta l'infrazione. Per le competizioni di Coppa è determinante la categoria nella quale la squadra del giocatore sospeso disputa regolarmente gli incontri.
- 4 Nel periodo intermedio, e fino a che la sospensione è interamente scontata, questa si estende a tutte le categorie di gioco su tutto il territorio cantonale. Tuttavia, per le categorie giovanili, l'organo giuridico che ha sanzionato il giocatore può fissare, senza possibilità di ricorso, le modalità della sospensione.
- 5 Nel caso di cambiamento di club, una sospensione non ancora completamente scontata deve essere completata con il nuovo club, conformemente ai paragrafi precedenti.
- Art. 46 Applicazione della sanzione per un tesserato non giocatore o allenatore**
- Il tesserato sospeso che non è giocatore o allenatore non potrà esercitare la sua funzione pena l'applicazione di una multa alla squadra per la quale esercita la funzione.
- Art. 47 Applicazione della sanzione per un club**
- Il club sospeso è escluso da ogni attività in seno a Swiss Basketball per tutta la durata della sospensione.
- Art. 48 Applicazione della sanzione per una palestra**
- In caso di sospensione di una palestra o di un terreno di gioco, gli incontri della squadra del club sanzionato si devono disputare ad una distanza minima di 20 chilometri dalla posizione della palestra o del terreno da gioco.

Art. 49 Proibizione di accesso a un tesserato

A un tesserato può essere comminata la proibizione di assistere a delle manifestazioni sportive organizzate sotto l'egida dell'ATP o di Swiss Basketball.

Art. 50 Proibizione di accesso a un club

A un club può essere comminata la proibizione di permettere l'accesso di terzi a manifestazioni sportive organizzate sotto l'egida dell'ATP o di Swiss Basketball.

Art. 51 Comunicazione delle sanzioni

- 1 Tutte le decisioni cresciute in giudicato sono comunicate al segretariato dell'ATP che ne assicura la diffusione.
- 2 Il segretariato dell'ATP comunica immediatamente alla Lega Nazionale di Basket (LNBA) rispettivamente alla Commissione della Lega Nazionale Femminile (CLNF) tutte le sanzioni che interessano giocatori o allenatori che sono suscettibili di evolvere in una lega nazionale (maschile o femminile).
- 3 Il segretariato dell'ATP comunica immediatamente al segretariato generale di Swiss Basketball tutte le sanzioni che interessano giocatori o allenatori che sono suscettibili di evolvere in un campionato giovanile nazionale (maschile o femminile).
- 4 È considerato come suscettibile di evolvere in una lega nazionale o in un campionato giovanile nazionale:
 - il tesserato il cui club comprende una squadra che partecipa o è suscettibile di partecipare ad una tale competizione durante la stagione in corso, e che è in età di evolvere in questa competizione;
 - il tesserato che è fatto oggetto di una sanzione la cui durata va oltre la stagione in corso.

3. Casistica delle infrazioni**Art. 52 Motivi delle sanzioni**

Una sanzione può essere pronunciata nei seguenti casi:

- per la contravvenzione all'etica sportiva come grossolanità, brutalità, vie di fatto, offese, insulti, tentativi di frode, disordini prima, durante e dopo un incontro;
- per promesse, offerte, doni, domanda o accettazione di prestazioni qualsiasi, per altri vantaggi o regali, sia in denaro che sotto qualsiasi altra forma, allo scopo di influenzare o falsare il risultato di un incontro;
- per la mancanza del rispetto dei doveri finanziari verso l'ATP;
- per il rifiuto di conformarsi ad una decisione dell'ATP, o di una delle sue Commissioni
- per aver attentato, o cercato di attentare, con qualsiasi mezzo, all'onore, al prestigio o all'autorità di un membro di Swiss Basketball;
- per l'insufficiente sicurezza durante qualsiasi incontro;
- per la partecipazione di un membro sospeso a qualsiasi attività di Swiss Basketball
- per la contravvenzione agli statuti o ai regolamenti dell'ATP.

Art. 53 Sospensione automatica

- 1 Un giocatore o un allenatore che viene sanzionato con un fallo squalificante è automaticamente sospeso per l'incontro ufficiale seguente della categoria nella quale è avvenuta l'infrazione.
Nel periodo della sospensione, essa si estende a tutte le categorie di gioco su tutto il territorio cantonale.
- 2 L'organo giuridico di 1^a istanza deve pronunciare al minimo una giornata di sospensione. Sono riservati gli articoli 26 e 45 paragrafo 4 del presente regolamento.

4. Prescrizione**Art. 54 Prescrizione in materia di procedura**

Non può essere aperta nessuna procedura per fatti riguardanti il gioco che risalgono a più di un anno prima. Questo termine è di tre anni per tutti gli altri fatti, in particolare per frodi o tentativi di frode.

Art. 55 Prescrizione in materia d'esecuzione

La prescrizione in materia d'esecuzione interviene trascorsi tre anni a partire dal momento in cui la decisione della sanzione disciplinare è cresciuta in giudicato.

V. Spese**Art. 56 Assoggettamento**

Chi è punito disciplinarmente deve sopportare le spese della procedura.

Art. 57 Definizione

La spese di procedura comprendono:

- la tassa di decisione
- le tasse di scrittura e gli esborsi

Art. 58 Tassa di decisione

- 1 La tassa di decisione in procedura abbreviata davanti all'organo giuridico di 1^a istanza non eccede l'importo di CHF 100.00.
- 2 In procedura ordinaria, la tassa di decisione non eccede l'importo di CHF 200.00.
- 3 In materia di ricorsi la tassa di decisione percepita dalla CR o dal suo Presidente non può eccedere l'importo di CHF 200.00.

Art. 59 Casi particolari

In caso di procedura temeraria, o quando la questione presenta difficoltà maggiori, la tassa di decisione in procedura ordinaria e in procedura di ricorso può essere elevata a CHF 500.00, rispettivamente a CHF 1'000.00 al massimo.

Art. 60 Esborsi

Gli esborsi comprendono le spese di segretariato, porti, fotocopie, telefono, indennità di trasferta, di traduzione, indennità per i testimoni e tasse di scrittura.

Art. 61 Ripartizione

Nel caso in cui più parti sono sanzionate, le spese saranno ripartite proporzionalmente.

Art. 62 Spese

Non sono riconosciute indennità per spese alle parti.

Art. 63 Sospensione per mancato pagamento di multe o spese

- 1 In caso di mancato pagamento di multe o di spese, l'organo giuridico che ha emanato la sentenza sospende da ogni attività la parte in mora, fino al pagamento totale del dovuto.
- 2 Contro una simile decisione non è ammesso nessun ricorso.

VI. Ulteriori rimedi di diritto**Art. 64 Ulteriori vie di ricorso**

- 1 I membri dell'ATP, in ossequio all'articolo 3 paragrafo 3 del «Règlement juridique de Swiss Basketball» possono far capo alla «Commission de recours de Swiss Basketball», alla condizione d'aver esaurito tutte le istanze di ricorso cantonali in piena cognizione dei fatti e del diritto.
- 2 Dal momento in cui una parte decide di far capo alla «Commission de recours de Swiss Basketball», essa resta sottoposta agli obblighi, doveri e diritti sanciti dal «Règlement juridique de Swiss Basketball».
- 3 In particolare il ricorso deve essere inoltrato entro dieci giorni a decorrere dalla notifica della decisione impugnata della Commissione ricorsi dell'ATP.

Art. 65 Esclusione delle vie di diritto ordinarie

- 1 Se sono di natura civile, le decisioni definitive della «Commission de recours de Swiss Basketball» possono essere impugnate davanti ad una giurisdizione arbitrale (Tribunale arbitrale), esclusi i tribunali civili ordinari.
- 2 Fanno stato i disposti degli articoli 67 e segg. del «Règlement juridique de Swiss Basketball»

VII. Disposizioni finali**Art. 66 Entrata in vigore**

Il presente regolamento è stato adottato dal Comitato direttivo dell'ATP il 20 gennaio 2010 ed entra immediatamente in vigore dopo approvazione delle varianti statutarie nell'Assemblea Generale del 24 giugno 2010.

Art. 67 Abrogazioni

I seguenti regolamenti dell'ATP:

- Regolamento del Giudice Unico, edizione settembre 2004;
 - Regolamento Commissione Protesti, edizione settembre 2004;
 - Regolamento Commissione Ricorsi, edizione settembre 2004,
- sono abrogati con l'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 68 Disposizioni transitorie

Il presente regolamento si applica a tutte le procedure, anche quelle che sono state aperte prima della sua entrata in vigore, ad eccezione delle cause pendenti presso la Commissione ricorsi.

Art. 69 Distribuzione

- 1 Il segretariato dell'ATP tiene il presente regolamento a disposizione di tutti i membri di Swiss Basketball.
- 2 Questo regolamento è distribuito obbligatoriamente a tutti i club membri dell'ATP.
- 3 I club devono assicurare la loro distribuzione ai loro membri.